



TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

La Giudice designata,

- letta la proposta di concordato minore ex art. 74 CCII, presentata da **MANUEL FISCHNALLER (c.f. FSCMNL79T22A952B)**, residente a Bolzano, via San Vigilio n. 41, con l'avv. Andrea Gneccchi del foro di Bolzano,
- esaminata la relazione particolareggiata del gestore della crisi avv. Cipolla e la documentazione allegata,
- viste le integrazioni depositate in data 28.9.2023 e 18.10.2023,
- ritenuta la competenza di questo Tribunale in composizione monocratica,
- rilevato che la proposta viene formulata da Manuel Fischnaller, imprenditore individuale (*cfr.* visura allegata *sub* doc. 1 all'integrazione dd. 28.9.2023), per i debiti di impresa su di esso gravanti, derivanti dalla precedente attività imprenditoriale esercitata, cancellata nel 2008 (*cfr.* visura allegata *sub* doc. 2 all'integrazione dd. 28.9.2023), per cui il ricorrente non può essere considerato consumatore,
- ritenuto lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, considerata la sussistenza di debiti erariali per un ammontare complessivo di circa euro 280.000,00, che costituiscono la totalità dei debiti, cui devono essere aggiunti i compensi dovuti al legale ed all'OCC, indicati in prededuzione;
- rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII e che non constano precedenti esdebitazioni, né, allo stato, atti in frode ai creditori;
- preso atto che il gestore della crisi, nella sua relazione particolareggiata, ha attestato la completezza e veridicità dei dati esposti nella proposta e nei documenti allegati, nonché la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria per tutto il ceto creditorio, posto che il sig. Fischnaller dispone di un attivo assai esiguo (un furgone utilizzato per l'attività lavorativa) e considerato che gli introiti derivanti

dall'esercizio dell'attività imprenditoriale sono necessari per il sostentamento del ricorrente (*cfr.* relazione del gestore della crisi, pagg. 6-7);

- considerato che la proposta di concordato dev'essere qualificata come proposta di concordato in continuità aziendale, poiché il ricorrente Manuel Fischnaller intende continuare a svolgere la sua attività imprenditoriale;
- rilevato che Manuel Fischnaller si è impegnato a mettere a disposizione in favore della procedura la somma complessiva di euro 50.000,00, in parte personalmente - per la quota di 15.000,00 euro -, ed in parte - per l'ulteriore somma di euro 35.000,00 - derivante da finanza esterna (*cfr.* dichiarazione della madre Edwig Obertegger, allegata *sub* doc. 13); in particolare, il ricorrente si è impegnato a mettere a disposizione dei creditori la somma di euro 15.000,00 entro 30 giorni dall'omologazione dell'accordo e l'ulteriore somma di euro 35.000,00 entro 90 giorni dall'omologazione dell'accordo;
- preso atto, pertanto, che con il piano proposto è previsto il pagamento integrale delle spese del legale e dell'OCC in prededuzione, ed il pagamento dei creditori privilegiati, costituiti per la totalità da debiti nei confronti dell'Erario, nella misura del 18,12%;
- rilevato, inoltre, che il gestore della crisi, con integrazione depositata in data 18.10.2023, ha attestato, ai sensi dell'art. 75 comma 2 CCII, che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, seppur non soddisfatti integralmente nell'ipotesi concordataria, vengono pagati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
- ritenuto che non sussistano esigenze di tutela che impongano la nomina di un Commissario Giudiziale;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato minore di **MANUEL FISCHNALLER (c.f. FSCMNL79T22A952B), titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in 39100 Bolzano, via San Vigilio n. 41;**
- 2) dispone che il professionista nominato gestore della crisi dall'OCC provveda all'immediata comunicazione della proposta, delle integrazioni della stessa, nonché del presente decreto, a tutti i creditori a mezzo di posta elettronica certificata;

- 3) dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, sul sito web del Tribunale di Bolzano e nel Registro delle imprese;
- 4) dispone che il professionista nominato gestore della crisi dall'OCC provveda, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, alla trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti;
- 5) assegna ai creditori il termine di giorni quindici, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 2), eseguita dal gestore della crisi, per far pervenire al professionista, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, facendo presente che in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato si intende che essi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
- 6) avverte i creditori che dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni, e che in mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;
- 7) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;
- 8) dispone che il gestore della crisi curi l'esecuzione del presente decreto;
- 9) manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al gestore della crisi, avv. Giovanna Cipolla, ed al Registro delle imprese.

Bolzano, 23/11/2023.

Il Giudice
dott.ssa Cristina Longhi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA': ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e dell'art. Art. 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 io sottoscritto cancelliere del Tribunale di Bolzano attesto che la presente copia informatica di DECRETO DI AMMISSIONE del 23/11/2023 è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico n. 42-1/2023 RG del Tribunale di Bolzano e che pertanto equivale all'originale ai sensi del citato comma 9 bis.

Bolzano, 24/11/2023

Fto. Il Direttore amministrativo

Dott.ssa Deborah Tartarotti

Bolzano, 24/11/2023